



CASA DI RIPOSO
CAPROTTI ZAVARITT

Whistleblowing Policy
Casa di Riposo Caprotti Zavaritt
29/01/2024



INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DEFINIZIONI	3
3. RESPONSABILITÀ	3
4. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING DELLA CASA DI RIPOSO	3
5. OGGETTO DELLE POSSIBILI SEGNALAZIONI	4
6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	5
7. USO IMPROPRIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE	5
8. CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE	5
9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
9.1. RICEZIONE E VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE	6
9.2. SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI	6
9.3. ESITO DELLE INDAGINI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	7
10. SEGNALAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI NON COMPETENTI	8
11. RISERVATEZZA	9
12. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	9
13. MONITORAGGIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE	10
14. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	10



1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il sistema di whistleblowing adottato dall'istituto **Casa di Riposo Caprotti Zavaritt** (nel seguito, anche la "**Casa di Riposo**"), precisando in particolare il funzionamento e le regole di utilizzo e gestione del canale di segnalazione interno adottato dalla Casa di Riposo in conformità al d.lgs. 24/2023, quale recepimento della direttiva UE 2019/1937.

La Casa di Riposo si impegna a condurre le proprie attività in linea con il proprio Codice Etico e con il proprio MOGC 231/2001.

2. Definizioni

Investigatore qualificato: è colui che si occupa della raccolta delle informazioni e dello svolgimento delle indagini inerenti alla segnalazione di sua competenza.

OdV: Organismo di Vigilanza – istituito nell'ambito del sistema di prevenzione ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 – è il soggetto gestore delle segnalazioni e il garante della corretta gestione del procedimento.

Segnalanti/e: soggetti/o autorizzati/o a presentare una segnalazione, così come individuati/o al paragrafo 4 che segue.

Violazioni: indicano le tipologie di violazioni di cui al paragrafo 5 che segue.

Whistleblower: è il segnalante.

Whistleblowing: è il meccanismo di protezione delle persone che segnalano violazioni commesse nel contesto lavorativo della Casa di Riposo.

3. Responsabilità

L'OdV è il gestore della segnalazione, che deve fornire il riscontro al Segnalante ed è il garante della corretta gestione del procedimento ai sensi della presente procedura.

Qualora necessario, l'OdV può nominare un Investigatore Qualificato che, in qualità di garante del corretto svolgimento delle attività investigative di cui alla presente procedura, si occuperà della raccolta delle informazioni e dello svolgimento delle indagini connesse alla segnalazione di sua competenza.

4. Soggetti che possono accedere al sistema di Whistleblowing della Casa di Riposo

Sono autorizzati a presentare una segnalazione ai sensi della presente procedura:

- a) dipendenti;
- b) collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Casa di Riposo;
- c) dipendenti di fornitori di beni o servizi che prestano la propria attività presso la Casa di Riposo;
- d) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- e) soci, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Casa di Riposo;



- f) i candidati al lavoro;
- g) ex-dipendenti qualora segnalino informazioni sulle violazioni acquisite durante il proprio rapporto lavorativo con la Casa di Riposo.

I Segnalanti devono essere venuti a conoscenza dei fatti che segnalano nel contesto lavorativo della Casa di Riposo.

5. Oggetto delle possibili segnalazioni

La segnalazione rientra nell'ambito del sistema di Whistleblowing della Casa di Riposo se il suo oggetto è relativo a condotte illecite rilevanti per la disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 o a violazioni del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001.

Il sistema di whistleblowing della Casa di Riposo non deve essere utilizzato per la segnalazione di questioni di routine relative alle risorse umane o di gestione del personale come questioni retributive, di sviluppo carriera e simili o inerenti al tema di Salute, Sicurezza e Ambiente, ivi comprese le questioni urgenti in tema di salute e sicurezza.

Nel caso in cui venissero ricevute segnalazioni che non rientrano nel perimetro della normativa Whistleblowing della Casa di Riposo, l'OdV valuterà se indicare al segnalante eventuali modalità di segnalazione che dovessero risultare più adeguate, ad es. segnalazione a superiore gerarchico.

Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione mediante il sistema di whistleblowing della Casa di Riposo:

- i. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con la Casa di Riposo o inerenti i propri rapporti di lavoro con i propri superiori gerarchici;
- ii. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'UE o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- iii. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- iv. tutte le segnalazioni diverse da quelle inerenti l'ambito di rilevanza del sistema di Whistleblowing della Casa di Riposo, come sopra meglio specificato.

Qualora dovessero essere veicolate mediante il meccanismo di segnalazione di cui alla presente policy delle segnalazioni oggettivamente fuori ambito, quindi inerenti violazioni o irregolarità diverse da indicate, ivi comprese ma non limitatamente a quelle di cui ai punti (i) (ii),(iii) e (iv) che precedono l'OdV provvederà a dare riscontro negativo e valuterà se indicare al segnalante eventuali modalità di segnalazioni che dovessero risultare più adeguate, ad es. segnalazione a superiore gerarchico, e, procedendo successivamente alla relativa archiviazione.



6. Procedura di segnalazione

La segnalazione può essere presentata mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione sul sito: <https://caprotti-zavaritt.it/> dalla quale la stessa viene inoltrata all'OdV, che è responsabile della gestione della segnalazione.

Ad ogni segnalazione viene attribuita medesima importanza. Nel presentare la segnalazione, il Segnalante può identificarsi oppure decidere di rimanere anonimo. L'anonimato rende più complessa la gestione della segnalazione, ma la Casa di Riposo rispetta questa scelta e si impegna a gestire al meglio anche le segnalazioni più complesse.

In ogni caso, le segnalazioni devono contenere informazioni circostanziate, precise e complete, sui fatti, sulle circostanze di tempo e di luogo, sulle persone coinvolte e, per quanto possibile, sugli elementi fondanti il contenuto della segnalazione.

La segnalazione può basarsi anche su fondati sospetti relativi alla commissione di violazioni oppure, su elementi concreti, precisi e concordanti relativamente ad eventi che non si sono ancora verificati. Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte che sono volte ad occultare una violazione¹:

I Segnalanti potranno comunicare o essere invitati a comunicare ulteriori informazioni in qualsiasi fase del procedimento di gestione della segnalazione. Le informazioni fornite devono limitarsi allo stretto necessario in relazione ai fatti segnalati e devono essere concrete.

7. Uso improprio del canale di segnalazione

Chiunque presenti consapevolmente e deliberatamente una falsa segnalazione o false dichiarazioni, divulghi informazioni fuorvianti o agisca in malafede (per esempio, presentando denunce diffamatorie o calunniose), oltre a perdere il diritto a tutte le tutele previste per il Segnalante ai sensi del d.lgs. 24/2023, sarà soggetto alle relative conseguenze sanzionatorie (anche penali), in conformità con le leggi vigenti.

Trovano inoltre applicazione tutte le procedure interne volte ad assicurare il rispetto dei principi del Codice Etico e del MOGC 231/2001 adottati dalla Casa di Riposo.

8. Canali esterni di segnalazione

Ai sensi del d.lgs. 24/2023 e delle linee guida pronunciate da Anac nel luglio 2023, le segnalazioni di violazioni relative a condotte illecite rilevanti per la disciplina 231/2001 o di violazioni del modello 231 devono essere veicolate unicamente mediante il canale di segnalazione interno. Pertanto, alcuna violazione whistleblowing ipotizzata e/o verificatasi nel contesto della Casa di Riposo potrà essere segnalata mediante i canali di segnalazione esterni previsti dal d.lgs. 24/2023.

Resta ferma la possibilità di denunciare fatti e/o condotte illecite alle competenti autorità, qualora lo si ritenga opportuno.

¹ Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett b) del d.lgs. 24/2023 e così come precisato a pag. 17 del documento esplicativo del d.lgs. 24/2023 di ANAC



9. Gestione della segnalazione

9.1. Ricezione e verifica dell'ammissibilità della segnalazione

A seguito dell'invio della segnalazione mediante la piattaforma online, il Segnalante riceverà immediatamente una conferma di avvenuta ricezione della segnalazione tramite la piattaforma ed entro i 7 (sette) giorni successivi dalla presentazione della segnalazione riceverà un avviso di presa in carico della segnalazione.

La segnalazione verrà automaticamente inoltrata all'OdV, quale soggetto gestore della segnalazione.

L'OdV verifica preliminarmente l'ammissibilità della segnalazione; in particolare, la segnalazione sarà considerata inammissibile e quindi sarà archiviata, per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni rilevanti per il sistema whistleblowing della Casa di Riposo;
- violazioni al di fuori dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa e/o della presente policy;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o incoerente;
- produzione di sola documentazione in assenza delle segnalazioni di condotte illecite.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione di whistleblowing, l'OdV procederà alla fase istruttoria.

9.2. Svolgimento delle indagini

L'OdV, anche attraverso l'Investigatore Qualificato eventualmente nominato, nel corso della fase istruttoria dovrà raccogliere tutte le informazioni necessarie per la gestione delle segnalazioni nel rispetto della presente procedura e di ogni altra procedura o regola aziendale.

Qualora nominato, entro 15 giorni dalla nomina, l'Investigatore qualificato dovrà presentare all'OdV un report nel quale dovrà indicare:

- l'ambito su cui si dovrà focalizzare l'indagine;
- i collaboratori di cui intende avvalersi per l'indagine, indicando l'eventuale costo dei servizi dei soggetti esterni;
- una lista delle possibili fonti di prova (es. testimoni, particolari documenti, oggetti);
- una lista delle persone da intervistare o da cui ottenere una dichiarazione, se sufficiente, con indicazione delle date e dei luoghi in cui si intendono fare le interviste;
- cronoprogramma dell'indagine.

Nello svolgimento delle indagini, l'OdV e/o l'Investigatore Qualificato potrà effettuare interviste, raccogliere dichiarazioni, documenti, immagini, registrazioni audio e/o video o qualunque altro elemento utile ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione.

Nel corso delle interviste dovranno essere formulate domande oggettive, con l'obiettivo di chiarire i fatti, escludendo ogni possibile condizionamento derivante dalle opinioni e dalle emozioni dell'intervistato, a cui dovrà essere spiegato con chiarezza il motivo dell'intervista, il ruolo dell'intervistatore, la necessità che



l'indagine si svolge in modo riservato ed anche chi verrà a conoscenza del contenuto dell'intervista. L'intervista dovrà essere gestita con la premura che la testimonianza sia sincera e spontanea, senza formulare domande ingannevoli o ambigue, né condizionare le risposte dell'intervistato. Alla fine dell'intervista, all'intervistato verrà rilasciato un breve report che sintetizzi il contenuto dell'intervista. L'intervistatore deve redigere un dettagliato verbale di ogni intervista, che sarà sottoscritto anche dal terzo soggetto presente.

Quanto alle prove fisiche, l'OdV deve conservare copia di tutti i documenti cartacei, di tutte le immagini in formato digitale e/o cartaceo, nonché delle registrazioni audio e/o video ritenuti rilevanti ai fini dell'indagine.

L'OdV potrà avere accesso agli strumenti di lavoro dei dipendenti coinvolti nella segnalazione nei limiti di quanto permesso dalla normativa vigente.

Tutte le prove raccolte saranno accessibili solamente all'OdV.

Tutte le attività di indagine svolte devono essere verbalizzate.

Tutti i contatti dell'OdV con il Segnalante dovranno avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma. In caso di necessità investigative o dietro richiesta del Segnalante, l'OdV e/o l'Investigatore potrà intervistare il Whistleblower; l'incontro dovrà essere richiesto tramite la piattaforma e dovrà svolgersi nella massima riservatezza.

Con la presentazione della segnalazione, al Segnalante vengono assegnati un nome utente e una password che il Segnalante può utilizzare per collegarsi alla piattaforma, verificare lo stato di avanzamento della segnalazione e scambiare informazioni con l'OdV e/o con l'Investigatore se necessario.

L'attività investigativa svolta dal gestore della segnalazione sarà gestita in modo riservato, obiettivo e approfondito.

Lo scopo dell'indagine è volto a verificare la fondatezza della segnalazione tenendo conto dei fatti presentati nella segnalazione e degli elementi resi disponibili durante il periodo di indagine al fine di determinare, al termine delle operazioni di accertamento, le azioni correttive che devono porsi in essere per rimediare all'irregolarità segnalata.

Una volta concluse le indagini e a prescindere dall'esito di queste, verrà redatto un report d'indagine, da conservarsi a cura dell'OdV.

Il report d'indagine dovrà indicare:

- l'oggetto dell'indagine;
- il cronoprogramma delle azioni investigative svolte;
- le prove raccolte e i motivi per i quali non è stato eventualmente possibile raccogliere potenziali prove;
- le interviste effettuate e i motivi per i quali non è stato eventualmente possibile intervistare potenziali testimoni;
- una relazione sintetica ma completa dei fatti che l'indagine ha permesso di ricostruire, che si limiti agli aspetti oggettivi delle vicende analizzate.

9.3. Esito delle indagini e provvedimenti conseguenti

Qualora all'esito dell'istruttoria vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Diversamente, laddove l'attività istruttoria abbia



consentito di accertare la fondatezza della segnalazione il gestore della segnalazione provvederà a coinvolgere i soggetti competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari.

L'OdV nel corso della gestione della segnalazione dovrà mantenere le interlocuzioni con il Segnalante.

I Segnalanti devono essere informati dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Con la presentazione della segnalazione, i dati personali del Segnalante, delle persone coinvolte nella segnalazione e il contenuto della segnalazione sono mantenuti riservati. Anche la gestione della segnalazione e il relativo esito sono protetti e visibili unicamente al gestore della segnalazione stessa. Un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse dal gestore della segnalazione può avvenire unicamente con il consenso espresso della stessa.

Se le attività di indagine confermano carenze interne alla Casa di Riposo, comportamenti fraudolenti o violazioni di legge, dovranno essere adottate adeguate misure correttive volte ad affrontare la problematica come, a titolo meramente esemplificativo:

- a) il potenziamento delle politiche interne e dei controlli dei processi e delle attività della Casa di Riposo;
- b) l'intervento dell'Ufficio di gestione del personale in base alle necessità emerse durante la gestione della Segnalazione;
- c) l'avvio di corsi di formazione mirati alla natura della problematica (es. etica);
- d) l'applicazione di sanzioni e/o avvio di procedimenti nei confronti dei soggetti responsabili, ove necessario.

Le azioni rimediali devono essere attuate entro un periodo di tempo ragionevole dalla chiusura della segnalazione.

Ai sensi dell'art. 12 comma 9 del d.lgs. 24/2023, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le persone menzionate nella segnalazione devono quindi essere informate delle indagini, ma tale informativa può essere fornita anche in un momento successivo qualora possa pregiudicare l'indagine o la protezione del Segnalante.

10. Segnalazioni ricevute da soggetti non competenti

Qualora una segnalazione di Whistleblowing dovesse erroneamente pervenire ad un soggetto non competente oppure qualora dovesse pervenire mediante un canale diverso da quello espressamente previsto dalla presente procedura, il soggetto ricevente dovrà: (i) trasmettere tale segnalazione all'OdV entro 7 giorni dal suo ricevimento; (ii) dare contestualmente notizia al Segnalante della trasmissione della segnalazione al soggetto competente, avvisandolo della possibilità di effettuare una nuova segnalazione tramite il canale appropriato per poter godere delle garanzie e possibilità previste dalla piattaforma; (iii) mantenere la massima riservatezza in ordine al contenuto della segnalazione e/o ai soggetti coinvolti qualora ne sia venuto a conoscenza.



11. Riservatezza

Tutte le parti coinvolte nel trattamento di una segnalazione e nella successiva indagine devono mantenere la più stretta riservatezza sulle informazioni ricevute o trattate in tutte le fasi, in conformità con le leggi vigenti. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di sanzioni tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui all'art. 21 del d.lgs. 24/2023.

La Casa di Riposo adotta tutte le misure necessarie per assicurare un trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023. In particolare, la Casa di Riposo garantisce la tutela della riservatezza del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e di tutte le persone menzionate nella segnalazione, al fine di assicurare la protezione dei soggetti coinvolti da eventuali misure ritorsive.

In merito al trattamento dei dati personali di tutti i potenziali interessati, è disponibile sul sito internet della Casa di Riposo un'informativa privacy redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016.

I dati personali contenuti nella segnalazione devono essere conservati in modo tale da consentire l'identificazione degli interessati per il tempo strettamente necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. In particolare:

- a) se una segnalazione viene archiviata poiché priva di fondamento (e senza l'adozione di alcun rimedio correttivo da parte della Casa di Riposo) tutti i dati personali dovranno essere eliminati entro cinque anni dalla chiusura delle indagini. Le attività di indagine possono essere riaperte entro il periodo di due mesi se si verificano nuovi sviluppi;
- b) se una segnalazione viene chiusa definitivamente, anche in via parziale (con l'adozione di rimedi correttivi da parte della Casa di Riposo), i dati personali trattati nella segnalazione vengono eliminati entro cinque anni dalla chiusura dell'indagine. Tutti i dati personali pertinenti devono essere conservati sino al termine prescrizione per l'applicazione di una sanzione e/o per l'avvio di un'azione legale nei confronti del soggetto responsabile della violazione accertata. Alla scadenza di tale termine la segnalazione sarà anonimizzata e archiviata.

12. Tutela del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti

Come richiesto dal d. lgs. 24/2023, la Casa di Riposo si impegna a adottare tutte le misure necessarie per assicurare la tutela del Segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti nella segnalazione, compresi il facilitatore, le persone dello stesso contesto lavorativo del Segnalante che gli sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo, con i quali sussiste un rapporto abituale e corrente e gli enti di proprietà del Segnalante, o per i quali il Segnalante lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo, al fine di salvaguardare gli stessi da eventuali danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga accertato il contenuto della segnalazione.

La Casa di Riposo, in qualità di titolare del trattamento, e i responsabili del trattamento eventualmente nominati assicurano la massima tutela di tutti i dati personali trattati, impedendo l'indebita circolazione di informazioni personali, sia verso l'esterno che verso l'interno degli uffici della Casa di Riposo, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.



Inoltre, i soggetti segnalati e comunque coinvolti nella segnalazione hanno tutte le garanzie di difesa normalmente riconosciute nel corso di eventuali procedimenti disciplinari o di diversa natura che dovessero essere instaurati a seguito della segnalazione.

Fa eccezione al dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione (ciò non vale per il Segnalante² il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti).

Peraltro, il Segnalante che abbia presentato una segnalazione in buona fede relativamente ad una violazione non sarà soggetto ad alcuna misura disciplinare o a ritorsione di alcun tipo legata alla segnalazione, anche se la segnalazione dovesse successivamente essere considerata come imprecisa o infondata.

Le condotte lesive del divieto di ritorsioni di cui al d.lgs. 24/2023 sono soggette all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al CCNL applicabile. La Casa di Riposo potrà inoltre adottare dei provvedimenti, in conformità alle leggi applicabili, nei casi di comportamenti ostativi all'esercizio del diritto di segnalazione.

13. Monitoraggio del canale di segnalazione

È compito dell'OdV monitorare periodicamente il regolare funzionamento della piattaforma tecnologica utilizzata per la gestione del canale interno di segnalazione.

14. Diffusione della procedura

L'adozione da parte della Casa di Riposo della presente policy sarà comunicata sia internamente che esternamente dalla Casa di Riposo, mediante l'impiego di tutti i mezzi appropriati. A titolo esemplificativo, verranno esposti degli avvisi nei luoghi di lavoro, e verrà inserita una pagina informativa nel sito internet della Casa di Riposo.

Per qualsiasi domanda inerente al presente documento è possibile rivolgersi all'OdV, avvocato Gabriele Zucchinali, all'indirizzo gabriele.zucchinali@virgilio.it

² Per cui sono previsti i meccanismi di tutela di cui all'art. 12 commi 3,4,7 del d.lgs. 24/2023.